

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA E LA FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO PER LA CASA DI CURA "SAN CAMILLO" DI CREMONA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RICOVERO E DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE.**

PREMESSO che

- Con deliberazione ASL n. 265 del 12.05.2009 la struttura sanitaria FONDAZIONE "OPERA SAN CAMILLO" è stata accreditata per la struttura "Casa di Cura San Camillo" ubicata a Cremona Via Mantova n. 113, per l'assetto organizzativo allegato al presente atto, con ultima modifica da decreto ATS della Val Padana n. 401 del 16.07.2018 e con la presa d'atto regionale prot. 24557 del 25.07.2018 .
- Con Decreto della Direzione Generale Sanità n. 13650 del 10/12/2009 la Fondazione "Opera San Camillo" è stata riconosciuta quale unico soggetto gestore di una pluralità di strutture sanitarie.
- La struttura risulta iscritta al Registro delle Strutture Accreditate, istituito presso al Direzione Generale Sanità come ente unico al n. 1040.
- Con nota prot. n. 60293 del 16.08.2018 il Legale Rappresentante dell'ente Fondazione San Camillo ha fatto richiesta di inserimento a contratto della specialità autorizzata e accreditata di Nefrologia, mantenendo inalterato il budget assegnato per l'anno in corso;
- nulla osta da parte di questa ATS ad autorizzare la messa a contratto della citata branca specialistica, in quanto viene mantenuto invariato il budget

assegnato in capo alla citata struttura;

Tra

**l'AGENZIA di TUTELA della SALUTE della VAL PADANA** (di seguito **ATS**), con

sede legale in Mantova, via dei Toscani n. 1 - C.F.02481970206, di cui

rappresentante legale è il Direttore Generale, dott. Salvatore Mannino,

rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore del Dipartimento per la

Programmazione Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e

Sociosanitarie (PAAPSS), dott.ssa Mara Chiara Martinelli, delegata in forza del

decreto n. 1 del 12.1.2018

e

l'ente gestore **FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO**, con sede legale in Milano,

Via Oldofredi n. 11, C.F. 97477630152 per la struttura sanitaria di ricovero e cura

denominata Casa di Cura San Camillo con sede in Cremona, via Mantova n. 113,

nella persona dott. Andrea Pantò, in qualità di amministratore delegato.

#### **Art. 1 -Assetto Organizzativo**

Ai sensi del DPR 14.01.1997 la Struttura eroga prestazioni di ricovero e cura a

ciclo continuativo (degenza ordinaria) e a ciclo diurno (day hospital - day

surgery), nonché di assistenza specialistica ambulatoriale e diagnostica

strumentale, secondo l'assetto organizzativo accreditato presente in ASAN

(allegato n. 1) e per il quale la Struttura è iscritta nel Registro delle Strutture

Accreditate. Ferme restando il rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica,

così come definiti con DGR 38133/98, il numero dei pazienti ricoverati in regime

di ricovero ordinario non può superare, in ogni giornata, il numero totale dei posti

letto autorizzati, nel rispetto delle discipline di cui allegato n. 1) assetto

organizzativo. I ricoveri dovuti a situazioni di emergenza/urgenza, adeguatamente

documentati, potranno determinare una presenza di pazienti superiore al numero totale dei posti letto autorizzati. Per quanto riguarda i ricoveri in regime di day-hospital day-surgery, il numero dei pazienti ricoverati non può superare, in ogni giornata dell'anno, il doppio del numero complessivo dei posti letto autorizzati per ricoveri a ciclo diurno. La Struttura si impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente contratto.

## **Art. 2 -Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, la Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto con il personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo di cui all'elenco nominativo che, controfirmato dal legale rappresentante della Struttura, viene allegato al presente contratto quale parte integrante (allegato n. 2). La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica determinati sulla base del reale utilizzo dei posti letto per disciplina verificatosi nel quadrimestre precedente. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ATS. L'ATS si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte della Struttura dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari della ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni, viene redatto, in contraddittorio con il legale

rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo.

L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente contratto, con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

### **Art. 3 - Sistema tariffario**

#### *1. Attività in regime di ricovero e cura*

Le prestazioni di cui all'art. 1, rese a favore dei cittadini residenti nel territorio della ATS, sono remunerate in base alle tariffe stabilite da provvedimenti regionali per giornata di degenza.

#### *2. Attività ambulatoriali e di diagnostica strumentale*

Le prestazioni ambulatoriali vengono remunerate secondo il nomenclatore tariffario vigente in Regione Lombardia.

### **Art. 4 - Budget**

Annualmente l'ATS ed il Soggetto Gestore negoziano e formalizzano il budget sui volumi di prestazioni da erogare nel corso dell'esercizio sulla base delle regole di gestione del servizio socio sanitario regionale definite ogni anno dalla Regione.

### **Art. 5 -Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni**

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria. La Struttura codifica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica fornite dal competente Servizio della Direzione Generale Welfare. Nell'ambito delle verifiche delle prestazioni erogate e del mantenimento dei requisiti di accreditamento si applicheranno le norme di cui alla DGR

8501/2008 e alla DGR 9014/2009.

#### **Art. 6 -Pagamenti**

L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese alla Struttura nei tempi previsti dai provvedimenti regionali a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o nota di addebito attestante le attività svolte nel trimestre di riferimento, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione Generale Welfare anche con verifica da parte dell'ATS. Sulla fattura trimestrale dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni". La Struttura emette fattura trimestrale relativa al riconoscimento economico delle giornate di degenza rendicontate dalla struttura. In ogni caso i corrispettivi annuali non potranno superare il limite massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale stabilito dalla Regione in attuazione della programmazione sanitaria. E' fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi dell'art.2 o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria. L'avvenuto saldo trimestrale non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.

#### **Art. 7 -Modifica degli acconti**

Le parti concordano, che l'acconto mensile non può essere inferiore al 75% ne superiore al 90% del fatturato finanziariamente riconosciuto nel corrispondente periodo dell'anno precedente, ovvero dell'ultimo trimestre validata dalla Direzione Generale Welfare, salvo quanto definito dalle regole di sistema del servizio socio sanitario emanate annualmente dalla Regione.

#### **Art. 8 -Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa. In particolare, la struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive definite dalla Giunta Regionale in attuazione all'art. 15 della LR 33/2009, nonché le iniziative sotto indicate.

#### ***Percorsi di cura***

Adeguamento costante dei protocolli diagnostici e terapeutici adottati presso ciascuna unità operativa da depositare presso l'ATS.

#### ***Appropriatezza dei ricoveri***

Le parti si impegnano affinché sia il ricovero che la sua durata siano oggettivamente adeguati alle necessità diagnostico-terapeutiche e le dimissioni vengano preliminarmente comunicate ai competenti Servizi delle ATS, nonché al medico curante, nel caso in cui il paziente necessiti di assistenza domiciliare ad alto contenuto sanitario-assistenziale.

#### ***Tempi di attesa per prestazioni ambulatoriali***

La Struttura si impegna a ridurre i tempi di attesa per l'effettuazione delle prestazioni ambulatoriali, in base a quanto stabilito dalla DGR 38571 del 25/09/1998, dalla deliberazione IX/1775 del 24/05/2011 e dal piano attuativo per il governo dei tempi d'attesa elaborato annualmente dall'ATS, rispettando i tempi stabiliti nella tabella allegata in relazione alla tempistica operativa dichiarata. Tutti i tempi di attesa devono essere oggetto di ampia diffusione predisponendo un adeguato piano di comunicazione rivolto all'interno agli operatori della struttura e all'esterno agli utenti. La Struttura si impegna, su richiesta del paziente, qualora

non fosse rispettato il tempo di attesa dichiarato come obiettivo relativo alla prestazione, ad erogare la stessa in regime libero professionale entro il medesimo tempo, facendosi carico dell'intera tariffa, detratto l'eventuale ticket che risulta a carico del paziente. Nel contempo l'ATS avvia azioni di integrazione con i medici di medicina generale orientate a rendere sempre più appropriato il ricorso alle prestazioni.

#### **Art. 9 -Debito informativo**

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ATS e della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, ai sensi dell'art. 21 della LR 33/2009, e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

#### **Art. 10 -Sanzioni**

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli artt.1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ASL le proprie controdeduzioni.

#### **Art. 11 - Durata**

Il presente contratto ha validità triennale a decorrere dal 01.10.2018. Copia informatica del contratto è trasmessa alla DG Welfare. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionale e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente

modificato ed integrato. In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS ed alla Direzione Generale Welfare.

#### **Art. 12 -Controversie**

Le parti convengono, ai sensi dell'art.28 c.p.c., che per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Cremona.

#### **Art.13 - Codice Etico Comportamentale**

La Struttura conferma di aver preso visione del Codice Etico Comportamentale dell'ATS della Val Padana, di approvarlo, e assume l'impegno di osservarne i contenuti, consapevole che in caso di grave violazione si procederà alla risoluzione del presente contratto.

(Imposta di bollo assolta ex art. 6 del DM 17.06.2014)

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

**IL DIRETTORE DIPARTIMENTO PAAPSS**

**ATS della VAL PADANA**

**dott.ssa Mara Chiara Martinelli**

**FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO**

**dott. Andrea Pantò**